

COMMISSIONE VII

CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE

88.

SEDUTA POMERIDIANA DI MARTEDÌ 30 OTTOBRE 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MAURO SEPIA

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (Discussione e rinvio):	
Fiandrotti ed altri; Zangheri ed altri; Poli Bortone ed altri; Tesini ed altri; Guerzoni ed altri: Riforma degli ordinamenti didattici universitari (<i>Approvata, in un testo unificato, dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dalla VII Commissione permanente del Senato</i>) (80-581-1484-1781-3507-B)	3
Seppia Mauro, <i>Presidente</i>	3, 7
Poli Bortone Adriana (MSI-DN)	7
Ruberti Antonio, <i>Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>	5, 7
Tesini Giancarlo (DC), <i>Relatore</i>	3, 5, 7

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 17,15.

RODOLFO CARELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

Discussione della proposta di legge Fian-drotti ed altri; Zangheri ed altri; Poli Bortone ed altri; Tesini ed altri; Guerzoni ed altri: Riforma degli ordinamenti didattici universitari (Approvata in un testo unificato dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dalla VII Commissione permanente del Senato) (80-581-1484-1781-3507-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri; Zangheri ed altri; Poli Bortone ed altri; Tesini ed altri; Guerzoni ed altri: « Riforma degli ordinamenti didattici universitari », già approvata in un testo unificato dalla VII Commissione permanente della Camera nella seduta del 19 aprile 1990 e modificata dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta antimeridiana dell'11 ottobre 1990.

L'onorevole Tesini, relatore, ha facoltà di riferire in merito alle modifiche introdotte dal Senato.

GIANCARLO TESINI, *Relatore*. Desidero innanzitutto osservare che le modifiche apportate dal Senato al testo unificato approvato dalla Commissione cultura della Camera non stravolgono l'impianto del provvedimento: su quest'ultimo il Senato ha svolto — con un impegno che va apprezzato — il proprio compito introdu-

cendo alcune innovazioni che mi accingo ad illustrare.

All'articolo 2 sono state introdotte modifiche sostanzialmente formali, mantenendo un contenuto identico.

All'articolo 3 troviamo, al comma 1, una modifica formale, mentre il comma 2 del testo approvato dalla Camera è stato suddiviso in due commi, il primo (comma 2) riguardante l'attivazione di uno specifico corso di laurea preordinato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti, ed il secondo (comma 3) concernente le relative procedure. Nel comma 2 viene altresì inserita opportunamente una novità consistente nella previsione che il diploma di laurea per la formazione culturale e professionale degli insegnanti della scuola elementare costituisce titolo necessario ai fini dell'ammissione ai concorsi per l'accesso a posti di istitutore o istitutrice nelle istituzioni educative dello Stato (cioè gli educandati).

È da condividere l'integrazione del comma 2 con la quale si specifica che per il funzionamento dei corsi sono utilizzati le strutture e, con il loro consenso, i professori ed i ricercatori di tutte le facoltà presso cui le necessarie competenze sono disponibili.

Nel comma 3 dell'articolo 3 troviamo un'aggiunta relativa alla commissione prevista dall'articolo 4, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Ritengo, inoltre, che i commi 4 e 5 dell'articolo 3 colmino un vuoto legislativo in relazione alla formazione degli insegnanti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, prevedendo alcune norme relative alla loro formazione ed alle convenzioni con le università italiane, con quelle dei

paesi dell'area linguistica tedesca e con quelle slovene: sono infatti da considerare alcune peculiarità di determinate zone, in particolare con riferimento all'insegnamento ai bambini in età scolare e prescolare.

Al comma 6 dell'articolo 3 è prevista una integrazione formale: in particolare, l'iniziale riferimento al comma 3, anziché al comma 2, è conseguente alle modifiche precedentemente introdotte.

La specificazione inserita al comma 8 dell'articolo 3 in ordine al graduale passaggio al nuovo ordinamento, anche con riferimento ai diritti degli insegnanti, è opportuna e rappresenta una norma di garanzia.

Per quanto riguarda l'articolo 4, concernente il diploma di specializzazione, il Senato al comma 2 ha fatto un esplicito riferimento al coinvolgimento delle attuali facoltà di magistero nell'attività di formazione degli insegnanti delle scuole secondarie.

Sempre all'articolo 4, nel comma 3 si è provveduto ad introdurre una modifica formale specificando che sarà un decreto del Presidente della Repubblica a definire la tabella della scuola di specializzazione all'insegnamento e la durata dei corsi. Ovviamente, anche al successivo comma 4 si è opportunamente fatto riferimento al decreto del Presidente della Repubblica.

L'articolo 5, relativo al dottorato di ricerca, non è stato modificato; mentre all'articolo 6 (formazione finalizzata e servizi didattici integrativi) al comma 1, lettera a) si è specificato che i corsi di orientamento degli studenti sono gestiti dalle università in collaborazione con le scuole secondarie superiori. La formulazione della lettera b) è identica, mentre nella successiva lettera c) è stata introdotta la specificazione, in ordine alle attività formative autogestite dagli studenti, che sono fatte salve quelle disciplinate da apposite disposizioni legislative in materia. In proposito, mi appello al ministro affinché si ricordi del CUS per quanto riguarda lo sport.

Quanto al comma 2, l'altro ramo del Parlamento nel puntualizzare che « le

università possono inoltre attivare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio e con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato » corsi didattici integrativi, ha soppresso la lettera a) da noi inserita, relativa alle forme di collaborazione ai corsi *post* secondari istituiti dal Ministero della pubblica istruzione e dalle regioni. La *ratio* di tale eliminazione è da rinvenirsi nel fatto che tale previsione poteva risultare pregiudizievole ai fini di una iniziativa attivata dalle università. Personalmente concordo con la modifica del Senato in quanto ritengo che la possibilità di istituire questi corsi debba essere attribuita a più soggetti.

Nella lettera b) del testo del Senato, corrispondente alla c) dell'articolato da noi approvato, il termine « anziani » è stato sostituito con « adulti »; inoltre, è stato eliminato il riferimento alle 150 ore, specificando che rimangono ferme le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Il comma 3 è identico; mentre è stato inserito *ex novo* il comma 4 il cui contenuto è strettamente connesso all'articolo 11, in quanto si fa riferimento alle norme del regolamento didattico di ateneo.

I primi tre commi dell'articolo 7, recante disposizioni per le scuole dirette a fini speciali, non hanno subito variazioni. Nel comma 4 invece si è specificato che le scuole dirette a fini speciali rimangono in funzione fino alla data di entrata in vigore della legge sull'ordinamento dell'istruzione *post* secondaria. Una modifica questa che, oltre ad essere corretta, credo rivesta una notevole importanza.

L'articolo 8, riguardante le collaborazioni esterne, è stato modificato nel senso che le università potranno partecipare alla progettazione ed alla realizzazione di attività culturali e formative promosse anche dalle province autonome. Il successivo comma 3, introdotto dall'altro ramo del Parlamento, prevede che i consigli delle strutture didattiche e scientifiche interessate assicurano la pubblicità dei corsi e dei progetti nonché delle forme di collaborazione e partecipazione.

L'articolo 9, relativo all'ordinamento dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione, è stato modificato nel senso di prevedere che gli ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitario, dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione e le rispettive tabelle vengono definiti ed aggiornati entro due anni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

Al comma 2 dell'articolo 9 si esplicita che il CUN esprime il proprio parere uditi i comitati consultivi di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382: ritengo tale specificazione condivisibile. Alla lettera *b)* del medesimo comma 2 è aggiunto al concetto della ricomposizione degli insegnamenti quello della loro riconversione innovativa: dopo un dubbio iniziale, mi sono convinto che tale aggiunta non modifica sostanzialmente la norma. Anche le specificazioni introdotte nella lettera *c)* del comma 2 sono condivisibili; vorrei ora ricordare il dibattito che si è svolto al Senato sull'attuale lettera *d)* del comma 2, concernente le aree disciplinari. Riassumo sinteticamente le ragioni per le quali si è previsto che per aree disciplinari si intendono insiemi di discipline scientificamente affini raggruppate per raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi, da includere necessariamente nei *curricula* didattici, che devono essere adottati dalle università: in sostanza, si è voluto evitare un equivoco tra le aree disciplinari ed i settori scientifico-disciplinari di cui all'articolo 14. Le prime interessano l'ambito degli studenti, e non dei docenti; specificando quali sono le aree disciplinari, alcuni insegnamenti rimangono fuori ...

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Certo, perché non tutti rientrano nelle tabelle.

GIANCARLO TESINI, *Relatore*. La formulazione della lettera *d)* del comma 2 dell'articolo 9 è preferibile per la specificazione che contiene rispetto ai settori scientifico-disciplinari: naturalmente la

considerazione riguarda esclusivamente il versante della didattica.

Il comma 3 dell'articolo 9 è stato modificato, eliminando il riferimento alle scuole di specializzazione, in quanto esse vengono già richiamate nel comma 1. Vi sono, poi, due commi aggiuntivi nell'articolo 9: il 5 ed il 6. Nel primo, opportunamente, si prevede che con decreto del Presidente della Repubblica possano essere individuati i livelli funzionali del pubblico impiego e le attività professionali per accedere ai quali sono richiesti i titoli di studio previsti dalla legge al nostro esame. Il secondo affronta il problema dell'equipollenza dei titoli, prevedendo una delegificazione per la disciplina della materia, che non possiamo che condividere.

Nell'articolo 10, concernente il Consiglio universitario nazionale, è stata aggiunta la previsione dello svolgimento da parte dello stesso di funzioni consultive anche in ordine al piano triennale di sviluppo dell'università. Modifiche più sostanziali all'articolo 10 concernono il numero dei componenti il CUN, eletti in rappresentanza delle aree di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, anziché, come era previsto nel testo della Camera, eletti in rappresentanza delle grandi aree scientifico-disciplinari individuate ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge 9 maggio 1989, n. 168. Vengono inoltre previste alcune modifiche numeriche dei rappresentanti delle varie categorie nel CUN, nonché un'integrazione con due membri, non appartenenti al personale docente, ricercatore o tecnico ed amministrativo delle università, designati dal CNEL ed un membro, parimenti non appartenente al personale docente, ricercatore o tecnico ed amministrativo dell'università, designato dal CNR.

Un'altra novità è rappresentata dal comma 5, per il quale i rappresentanti degli studenti e del personale tecnico ed amministrativo nel CUN e nei comitati consultivi non partecipano alle deliberazioni relative alle lettere *b)* e *c)* del

comma 2. Per quanto concerne le modalità di elezione e di designazione dei componenti il CUN, di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 4, per evitare equivoci, è stata eliminata la specificazione « scientifico-disciplinari » relativamente alla rappresentanza delle aree. Per quanto riguarda la corte di disciplina, al comma 9, è stato previsto che essa si riunisca con la partecipazione dei soli professori ordinari nel caso che si proceda nei confronti dei professori ordinari; con la partecipazione dei professori ordinari ed associati se si procede nei confronti di professori associati; con la partecipazione dei professori ordinari e associati e dei ricercatori se si procede nei confronti dei ricercatori: in sostanza, è stata introdotta una specificazione relativa ai professori associati.

All'articolo 11, il comma 1 è stato sdoppiato in due commi: nel primo, relativo all'ordinamento degli studi dei corsi di cui all'articolo 1, nonché dei corsi e delle attività formative di cui all'articolo 6, comma 2, si prevede che esso sia disciplinato, per ciascun ateneo, da un regolamento degli ordinamenti didattici, denominato « regolamento didattico di ateneo », per la cui deliberazione è prevista una determinata procedura. Nel comma 2 si specificano i compiti dei consigli delle strutture didattiche, ed in tale ambito si introduce una importante ed opportuna innovazione relativa ad un sistema di crediti didattici finalizzati al riconoscimento dei corsi seguiti con esito positivo.

In ordine al comma 3, si prevede il sostegno finanziario ad iniziative di istruzione universitaria a distanza attuate dalle università anche in forma consortile con il concorso di altri enti pubblici e privati, nonché a programmi e strutture nazionali di ricerca relativi al medesimo settore. Inoltre, si stabilisce che tali strutture potranno essere costituite con decreto del ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il responsabile del tesoro.

All'articolo 12, relativo all'attività di docenza, il Senato ha sancito al comma 1 che i professori di ruolo adempiono ai

compiti didattici nei corsi di diploma universitario e in quelli di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a)*, e comma 2. Il comma 2 è rimasto invariato, mentre nel comma 3 è stata introdotta una integrazione per la programmazione che deve in ogni caso assicurare la piena utilizzazione nelle strutture didattiche dei professori e dei ricercatori e l'assolvimento degli impegni previsti dalle rispettive norme di stato giuridico.

Il successivo comma 4 non ha subito modifiche, mentre nel comma 5, coerentemente a quanto stabilito nel comma 3, è stata aggiunta la specificazione che gli affidamenti e le supplenze possono essere conferite esclusivamente a professori di ruolo ed ai ricercatori confermati.

Rilevante è la modifica apportata dal Senato al comma 6 con la quale si stabiliscono le modalità di sdoppiamento dei corsi di laurea. La formulazione approvata dal Senato, infatti, recita che « Gli insegnamenti nei corsi di laurea e di diploma sono di norma sdoppiati ogniqualvolta il numero degli esami sostenuti nell'anno precedente, moltiplicato per il rapporto tra gli iscritti nell'anno in corso e gli iscritti dell'anno precedente, supera 250. Gli insegnamenti sdoppiati possono essere coperti dai professori e dai ricercatori confermati per supplenza o per affidamento ». Si è ritenuto, infatti, troppo estensiva la norma preesistente: di qui il riferimento al numero degli esami.

Il comma 7 dell'articolo 12 stabilisce che le supplenze e gli affidamenti che superino i limiti previsti possono essere retribuiti esclusivamente con oneri a carico degli ordinari stanziamenti dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

L'articolo 13 è stato interessato da correzioni puramente formali, mentre l'articolo 14, concernente i settori scientifico-disciplinari, specifica che gli insegnamenti sono raggruppati in settori scientifico-disciplinari in base a criteri di omogeneità scientifica e didattica. Si prevede inoltre che sulle proposte del ministro

X LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 OTTOBRE 1990

esprimano il proprio parere, nel termine perentorio di 90 giorni, le facoltà interessate.

Le modifiche dell'articolo 15 riguardano essenzialmente una maggiore garanzia dei professori di ruolo, soprattutto quelli in servizio, i quali conservano la responsabilità didattica del corso di cui sono titolari ovvero, con il loro consenso, assumono la responsabilità di un altro corso loro attribuito dal consiglio di facoltà.

All'articolo 16 la nostra Commissione aveva eliminato il riferimento ai « tecnici laureati » in attesa della legge sullo stato giuridico, che invece il Senato ha ripristinato.

ADRIANA POLI BORTONE. Il ministro, dopo aver detto no in questa sede, al Senato ha dovuto cedere.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Per la verità il Governo si è rimesso alla Commissione.

GIANCARLO TESINI, *Relatore*. Alla luce della modifica introdotta dall'altro ramo del Parlamento, mi sono preoccupato di sapere quante sono le persone interessate: mi è stato precisato che si tratterebbe di 200 unità, ciò che secondo me rappresenta un piccolo prezzo che possiamo anche pagare alla coerenza.

Il comma 2 dell'articolo 16 stabilisce che l'istituzione e l'attivazione dei corsi di diploma universitario, di laurea, di specializzazione e di dottorato di ricerca saranno attuate in conformità alle disposizioni che regolano le procedure inerenti il piano di sviluppo dell'università, tenendo altresì conto del concorso di ulteriori forme di finanziamento, quali convenzioni con enti pubblici, con soggetti privati, eventuali variazioni dei contributi degli iscritti, trasferimenti del fondo sociale europeo, nonché risparmi conseguiti con una più flessibile ed intensa utilizzazione dei docenti.

Il comma 3 è stato aggiunto e prevede che le università che attivino un corso di diploma provvedano al riconoscimento degli esami sostenuti in un corso di

laurea per studenti aspiranti al diploma; mentre il successivo comma 4 colma una nostra dimenticanza.

Ciò riguarda il complesso delle scuole, comprese quelle speciali, che possono essere confermate dalle università con atto ricognitivo adottato dagli organi competenti, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, da comunicare al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Concludendo, spero di aver illustrato in maniera sufficientemente chiara le modifiche introdotte dal Senato nel testo al nostro esame ed invito la Commissione, in considerazione dell'importanza e dell'urgenza di una sua rapida approvazione, pur nella consapevolezza che esso sarebbe migliorabile in alcuni punti, ad approvarlo senza modifiche nel testo pervenuto dal Senato.

PRESIDENTE. Avverto che, a causa dell'imminenza di votazioni qualificate in Assemblea, non potrà ora proseguire la discussione del provvedimento. Né, d'altro canto, è prevedibile che pervenga entro questa sera il prescritto parere della I Commissione. Ricordo, ad ogni modo, che l'ufficio di presidenza si è già pronunciato in favore di una conclusione della discussione del provvedimento entro domani, affinché la riforma degli ordinamenti didattici universitari possa essere varata prima dell'inizio dell'anno accademico.

Il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle 18.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia delle Commissioni
ed Organi Collegiali il 5 dicembre 1990.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO